



# COMUNE DI CONA

## (Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 37 del 30/12/2024.

Adunanza di Prima convocazione sessione straoOrdinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RITIRATA**

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di Dicembre alle ore 19:49 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
AGGIO ALESSANDRO	P		FONTOLAN FRANCESCO	P	
FONTOLAN TOMAS	P		VEGRO GIOVANNI	P	
GRINZATO FRANCESCO	P		BOTTIN ANTONIO	P	
NALIN SANTE	P		GALAZZO MICHELE	P	
BIZZARRO CHIARA		AG	NECCHIO FRANCO	P	
MONTECCHIO FRANCESCA	P				

Presenti: 10 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: NALIN SANTE, VEGRO GIOVANNI, BOTTIN ANTONIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO, Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale dell'imposta municipale propria IMU";

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.
- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma*

*757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Ritenuto di inserire all'art. 6 del Regolamento vigente le seguenti nuove fattispecie di esenzioni dall'imposta :

#### **ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO**

-l'unità immobiliare sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari l'esenzione trova applicazione per una sola di esse.

#### **PRO LOCO e ALTRE ASSOCIAZIONI**

- gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Cona, ad altro ente territoriale, ad ente non commerciale o ad associazione che opera nel territorio, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 65, in data 1998;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

*Sindaco relaziona sul punto.*

*Bottin chiede se siano state considerate le fattispecie degli affitti brevi anche con riguardo alle piattaforme digitali.*

*Sindaco ritiene come sia possibile valutarle ai fini dell'inserimento e propone ritiro.*

***Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi in forma palese, la proposta viene ritirata.***

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RITIRATA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Alessandro Aggio**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Ennio Callegari**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)

Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)





# COMUNE DI CONA

## (Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

favorevole

NOTE:

Cona, li 16/12/2024

il Responsabile

MORENO DUO' / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)

Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)





# COMUNE DI CONA

## (Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI  
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO  
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

favorevole

ANNOTAZIONI:

Cona, li 16/12/2024

il Responsabile

**MORENO DUO' / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



ORIGINALE

## COMUNE DI CONA

(Provincia di Venezia)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza sessione straordinaria di I<sup>a</sup> convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento comunale Imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemiladodici (2012) addì 25 del mese di **gennaio** alle ore **20,30** nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- |     |             |            |
|-----|-------------|------------|
| 1)  | BERTO       | ANNA       |
| 2)  | BOTTIN      | ANTONIO    |
| 3)  | NECCHIO     | FRANCO     |
| 4)  | TOMMASI     | ERMES      |
| 5)  | D'ANGELO    | IOSE       |
| 6)  | BENAGLIA    | BRUNO      |
| 7)  | PICELLO     | MARCO      |
| 8)  | FRANCESCON  | GIORGIO    |
| 9)  | ALBIERO     | MARIO      |
| 10) | FERRARI     | DANIELA    |
| 11) | PEAGNO      | NICOLA     |
| 12) | PERINI      | ANGELO     |
| 13) | BOTTON      | NICOLA     |
| 14) | MAROCCO     | EMILY      |
| 15) | SALMISTRARO | ALESSANDRO |
| 16) | ZAMANA      | MARIO      |
| 17) | BONDESAN    | ORAZIO     |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Partecipa all'adunanza, il Dr. Gerlando Gibilaro, Segretario Comunale.

La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri *Francescon, Picello e Salmistraro* invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



Il Sindaco -Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e nello specifico quanto previsto dagli articoli 7,8 e 9;

Richiamato l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Considerato che il combinato disposto delle normative sopra citate comporta a decorrere dall'anno 2012, in via sperimentale, l'applicazione della imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Visto gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Ritenuto di adottare un regolamento per l'applicazione dell'imposta in questione;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale imposta municipale propria (IMU), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 53 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001;

Visto che il regolamento sopra citato è stato esaminato dalla Commissione Consiliare preposta nella riunione del 24.01.2012;

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il regolamento comunale imposta municipale propria (IMU), nel testo riportato nell'allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di dare atto che la presente deliberazione, deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio.



Si dà atto che sulla citata proposta è stato acquisito, ai sensi dell' art. 49 del T.U. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica mentre è stato omesso il parere di regolarità contabile in quanto non pertinente.

*Quindi, dopo breve discussione, la sopraccitata proposta viene approvata all'unanimità per alzata di mano.*

*La seduta è tolta alle ore 20.55.*

File: 2001121

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke that ends in a hook-like shape.

**COMUNE DI CONA  
PROVINCIA DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**



## SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Presupposto dell'imposta e relativa base imponibile
- Art. 3 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 5 Rinuncia all'imposizione e limiti al rimborso
- Art. 6 Esenzioni
- Art. 7 Attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso
- Art. 8 Attività di accertamento
- Art. 9 Riscossione coattiva
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Interessi
- Art. 12 Funzionario responsabile
- Art. 13 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore



## **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011, in quanto compatibili, e di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## **Art. 2 Presupposto dell'imposta e relativa base imponibile**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 3 comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

4. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011.

## **Art. 3 Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti ai commi 6, 7, 8 e 9 del citato Decreto tenuto conto dell'aliquota di base stabilita per ciascuna fattispecie indicata.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.lgs. n. 504/1992 e ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.



#### **Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati.

#### **Art. 5 Rinuncia all'imposizione e limiti al rimborso**

1. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non vengono effettuati, è fissato in € 5,00.

#### **Art. 6 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lettere b),c),d),e),f),h) ed i) del Decreto legislativo n. 504/1992.

#### **Art. 7 Attività di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12,14 e 15 del D.Lgs. n. 504/1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 8 Attività di accertamento**

1. Il Comune svolge l'attività di accertamento dell'imposta municipale propria ai sensi e secondo quanto indicato ai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
  - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Comune.

#### **Art. 9 Riscossione coattiva**



1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente, la misura annua degli interessi è determinata nel modo seguente: tasso legale + un punto percentuale.

3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura prevista, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

#### **Art. 11 Interessi**

1. Gli interessi sono calcolati nel modo seguente: tasso legale + un punto percentuale.

#### **Art. 12 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

#### **Art. 13 Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### **Art. 14 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.





**CERTIFICAZIONE**  
**di regolarità tecnica e contabile**  
**art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale Imposta municipale propria (IMU).

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, lì 24.01.2012

**Il Responsabile del Servizio**

.....  


---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000:

FAVOREVOLE

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Cona, lì


**Il Responsabile del Servizio**

.....

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Avv. Anna Berto



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Gerlando Gibilaro



---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c 1, L. 18.06.2009, n. 69)

N. .... reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio *on line* ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi.

Cona, .....

IL MESSO COMUNALE  
Moreno Duò

---

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il .....decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267).

Cona, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---